

Spett.le Ditta
TRUCK ITALIA S.p.A.
Via Viaccia 212
50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione, riparazione e revisione veicoli con prevalente p.t.t. superiore a 35 q.li di prevalente produzione MERCEDES nella forma di “Accordo Quadro”. **CIG Z213CE67FD**

A seguito espletamento **processo di acquisto START n. 24600** si comunica che con **Determinazione Dirigenziale n. 9746-9251/2023** è stato affidato a codesta azienda il servizio di manutenzione, riparazione e revisione veicoli con prevalente p.t.t. superiore a 35 q.li di prevalente produzione MERCEDES, **alle modalità e condizioni generali indicate nel citato processo di acquisto e ai prezzi di cui al vs. preventivo a seguire, per un importo complessivo presunto di € 35.000,00 IVA compresa.**

Come previsto dall’Art. 3 del citato Capitolato di appalto è stato quindi predisposto un primo **Contratto Attuativo di Accordo Quadro, il n. 1/24600** per l’importo di **€ 25.000,00 IVA compresa**, per il quale è in corso di perfezionamento il relativo finanziamento con l’assunzione dell’impegno di spesa, per il quale vi daremo comunicazione con successiva separata comunicazione.

La vostra azienda è tenuta a produrre - entro e non oltre il 30 Novembre 2023:

1) garanzia fidejussoria per l’importo di € 2.868,85 nelle forme, con le modalità e validità indicate nell’art. 7 del relativo Capitolato di appalto, di seguito riportate:

“La ditta affidataria, ai sensi dell’art.117 comma 1 del CCP (Codice dei Contratti) deve produrre una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10%. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice medesimo.

La garanzia fideiussoria potrà essere costituita con le modalità indicate all’art. 106 commi 2 e 3 del CCP.

La stessa dovrà essere costituita per la durata della garanzia prevista dal contratto. (NDR - fino a Novembre 2024).

La garanzia fideiussoria, se costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del citato CCP.

Potrà essere altresì costituita in contanti infruttiferi o titoli di Stato o garantiti dallo Stato con versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l’obbligo della ditta affidataria di ricostruzione integrale della garanzia entro 10 giorni dalla relativa richiesta.”

IL RESPONSABILE E.Q.

Dott.ssa Laura Salici

Seguono allegati
-Preventivo **START**